



Comune di Giba

(C.A.P. 09010) Tel. (0781) 964023 - 964057 - Fax 964470

Ordinanza Sindacale

N. 15 DEL 08-05-2020

Oggetto: Misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione COVID-19. Riapertura attività ex articoli 23 e 24 dell'Ordinanza n. 20 emessa dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna in data 2 maggio 2020.

IL SINDACO

VISTI i seguenti provvedimenti:

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 26 aprile 2020 e l'Ordinanza n. 20 emessa dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna in data 2 maggio 2020;**
- **Decreto Legge del 25 marzo 2020 n.19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-1;**
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;**
- **Decreto Legge del 17 marzo n.18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;**
- **Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;**
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;**
- **Decreto-Legge dell'8 marzo 2020 n.11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;**
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;**

- **Legge 5 marzo 2020, n. 13** - *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
- **Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020** - *Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;*
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020** - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;*
- **Decreto legge del 2 marzo 2020, n. 9** - *Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020** - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020** - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020** - *Disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
- **Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 n.6** - *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
- **Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020** - *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;*

ATTESO che:

- i citati provvedimenti, finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, per la tutela del superiore e prevalente interesse alla salute e incolumità pubblica, determinano una limitazione nella movimentazione sul territorio delle persone eccedente la stretta necessità con evidenti ricadute negative sul tessuto socio-economico nazionale;
- di conseguenza tali ricadute negative richiedono misure altrettanto straordinarie volte a garantire sostegno economico ad associazioni, imprese, professionisti, lavoratori dipendenti e alle famiglie;
- in forza della decretazione d'urgenza - emanata per contrastare e contenere il diffondersi dell'emergenza epidemiologica di rilevanza internazionale da COVID-19 (v. in particolare D.L. n. 6/2020, convertito in Legge n. 13/2020 e dei relativi DPCM attuativi e D.L. 18/2020 del 17/03/2020) – le attività sono state fortemente limitate e poi in molti casi, del tutto sospese;
- le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul

territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio stesso;

EVIDENZIATO che:

- il Comitato Tecnico Scientifico, istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/4 del 1 aprile 2020 per fronteggiare la diffusione epidemica del Covid-19 in Sardegna, con particolare riguardo alla possibilità di adeguare le restrizioni in essere sul territorio della Sardegna al contenuto del DPCM 26.04.2020 ed alle peculiarità e specificità del contesto regionale sia in relazione all'andamento della diffusione epidemica sia con riferimento al sistema socio-economico e produttivo;
- il suddetto Comitato tecnico scientifico ha espresso un parere che, comunque ispirandosi ad un criterio di massima cautela, è nel senso di un progressivo e graduale allentamento delle misure di chiusura attualmente in atto almeno fino al 17 maggio prossimo venturo, con riserva di una successiva valutazione, in dipendenza dall'andamento delle curve di diffusione del virus, a decorrere dal 18 maggio 2020;
- l'art. 10, comma 3, del DPCM 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale espressamente prevede che "le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020 la quale, in particolare agli artt. 23 e 24 prevede che, con decorrenza 11 maggio 2020, nei Comuni della Sardegna con parametro dell'indice di trasmissibilità R_t (R con t) uguale o inferiore a 0,5, il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura delle attività inerenti i servizi alla persona (quali, a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori) nonché degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, fissando precisamente le condizioni alle quali la riapertura degli esercizi menzionati può essere consentita;

PRESO ATTO che, come risulta dal testo dell'Ordinanza Regionale sopra menzionata, rientra nelle competenze primarie della Regione Autonoma della Sardegna riferite alle materie rimesse alla propria potestà legislativa e, per essa, spetta al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, anche in qualità di Autorità Sanitaria Regionale nonché soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020, valutare e ponderare gli interventi necessari per la tutela della salute pubblica;

VALUTATO che, sul territorio del Comune di Giba non risultano allo stato essersi verificati casi di contagio da SARS COV 2 e che pertanto, stante la mancata pubblicazione dell'indice di trasmissibilità da tenere in considerazione ai fini dell'esercizio della facoltà attribuita al Sindaco dall'Ordinanza Regionale n. 20/2020, detto indicatore non può che trovarsi nettamente al di sotto della soglia dalla stessa considerata;

RITENUTA:

- la necessità di contemperare, con propria ordinanza, l'esigenza di attuare misure straordinarie di contenimento della diffusione epidemica del virus SARS-CoV2 con

le ragioni di ripristino delle libertà costituzionali di pari rango provvisoriamente limitate, tra le quali, in particolare, la libertà di libera iniziativa e di attività economica;

- l'urgenza e l'indifferibilità di adeguare alle mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio comunale del COVID-19, ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, inerenti le competenze del Sindaco;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

ORDINA

- di approvare e confermare quanto detto nella parte in premessa del presente atto;
- con decorrenza dal giorno 11 maggio 2020, la riapertura nel Comune di Giba:

1. delle attività inerenti servizi alla persona (quali, a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori), nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. l'accesso ai locali dovrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi all'esterno in attesa di farvi ingresso;

b. il numero delle persone all'interno deve essere contingentato in funzione del numero degli addetti disponibili e/o delle postazioni di lavoro predisposte che soddisfano comunque la distanza interpersonale minima di sicurezza di mt. 2. L'avvicendamento della clientela all'interno dell'esercizio dovrà essere rapportato in funzione di 1:1. Non sono ammesse ulteriori persone in attesa del proprio turno di servizio;

c. dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l'utilizzo di idonei prodotti sanitari o apparecchiature adeguate. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;

d. gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Per l'effetto, resta vietata l'esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o a zona oculare e perioculare dei clienti, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – il taglio e la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l'iniezione di filler per il soft-lifting naso-labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili;

e. dopo ogni chiusura dell'esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale o regionale con le rispettive associazioni di categoria;

2. degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. distanziamento personale e del divieto di assembramento. In particolare, l'accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone;

- b.** gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e, preferibilmente, di guanti;
- c.** gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l'altro di accesso al negozio ed infine sanificati prima della successiva riapertura;
- d.** i titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita;
- e.** i titolari dell'esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l'accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani.

DISPONE

che la presente ordinanza produrrà i suoi effetti dal giorno 11 maggio 2020 e solamente a seguito della pubblicazione dell'indice, riferito al Comune di Giba, Rt inferiore a 0.5

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza è revocata immediatamente

- nel caso l'indice Rt (R con t) rilevato risulti al di sopra del valore di 0,5, e che della revoca ne sia data informazione alla Regione e al Dipartimento di Prevenzione dell'ATS territorialmente competente;
- nel caso di revoca dell'Ordinanza del presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020;

RAMMENTA

che a chiunque violi il presente provvedimento verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 conformemente a quanto stabilito nell'art. 3 del predetto decreto.

Si dà atto che la presente Ordinanza:

- produrrà i suoi effetti dal giorno 11 maggio 2020 e solamente a seguito della pubblicazione dell'indice, riferito al Comune di Giba, Rt inferiore a 0,5
- ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nel sito comunale e nell'apposita sezione Amministrazione trasparente, nonché comunicata:

- All'Ufficio Polizia Locale;

e l'invio della stessa:

- Alla locale Stazione dei Carabinieri;
- Al Commissariato della Polizia di Stato di Carbonia.

Il Sindaco
F.to ANDREA PISANU

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo del Comune dal 08-05-2020 al 23-05-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to ANDREA PISANU

Copia conforme all'originale.